

COMUNE DI PIANIGA

(Città Metropolitana di Venezia)



REGOLAMENTO UNICO PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI

Approvato con Deliberazione C.C. n. 19 del 20/2/2001(CO.RE.CO. n.962 del 23/2/2001) -
Modificato con delibera di C.C. n. 47 del 20.09.2001 (CO.RE.CO. n. 006632 del 25.09.2001) -
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 04 del 27/01/2004, esecutiva -
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 08 del 30.04.2015, esecutiva-
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 02.05.2017, esecutiva.

ENTRATO IN VIGORE IL 27 MAGGIO 2017

S O M M A R I O

TITOLO I - NORME GENERALI

- 1 Oggetto del regolamento.
- 2 Normativa applicabile

TITOLO II – POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

CAPO I - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

- 3 Periodo di osservazione
- 4 Contenuto del feretro
- 5 Caratteristiche del feretro

CAPO II – TRASPORTO DEI CADAVERI

- 6 Spese
- 7 Modalità del trasporto
- 8 Autorizzazione del Sindaco
- 9 Morte per malattie infettive. Radioattività
- 10 Cortei funebri
- 11 Trasporto di ceneri
- 12 Trasporto di resti mortali
- 13 Ingresso di salma nel territorio comunale
- 14 Trasporto di salma fuori dal Comune
- 15 Trasporto di salma da e per l'estero
- 16 Percorso

CAPO III – INUMAZIONI

- 17 Campi comuni e ordine di utilizzo delle fosse
- 18 Individuazione delle fosse
- 19 Caratteristiche e misure delle fosse
- 20 Caratteristiche del feretro
- 21 Divieto di rimozione dei cadaveri dalla cassa
- 22 Ornamenti sulle sepolture ad inumazione

CAPO IV – TUMULAZIONI

- 23 Casi di tumulazione
- 24 Cassa per la tumulazione
- 25 Divieto di riduzione di cadavere
- 26 Decorazioni

CAPO V – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- 27 Esumazioni ordinarie e straordinarie
- 28 Procedimento per le esumazioni ordinarie
- 29 Procedimento per le esumazioni straordinarie
- 30 Estumulazioni ordinarie e straordinarie
- 31 Procedimento per le estumulazioni
- 32 Controlli preliminari alle esumazioni ed estumulazioni
- 33 Spese

CAPO VI – CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

- 34 Condizioni per la cremazione
- 35 Spese
- 36 Caratteristiche e contenuto delle urne cinerarie
- 37 Conservazione delle urne cinerarie
- 38 Autopsie
- 39 Imbalsamazione

CAPO VII – ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E DEL PERSONALE ADDETTO

- 40 Cimiteri Comunali
- 41 Struttura del Cimitero
- 42 Servizio di custodia
- 43 Responsabile del servizio di custodia
- 44 Mansioni del custode
- 45 Addetti al servizio
- 46 Dipendenza funzionale degli addetti
- 47 Permesso di sepoltura

CAPO VIII – POLIZIA DEL CIMITERO

- 48 Apertura al pubblico
- 49 Ingresso nel cimitero
- 50 Manutenzione di viali e sentieri
- 51 Manutenzione di tombe, lapidi, croci, cippi
- 52 Ornamenti indecorosi o pericolanti
- 53 Contegno all'interno del Cimitero

TITOLO III – CONCESSIONE A PRIVATI DI AREE CIMITERIALI, DI LOCULI ED OSSARI E LAPIDI COMMEMORATIVE

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- 54 Regime delle aree cimiteriali, dei loculi e degli ossari e delle lapidi commemorative
- 55 Aree soggette a concessione. Blocchi di loculi ad uso di tomba di famiglia

- 56 Loculi e ossari soggetti a concessione e lapidi commemorative
- 57 Limiti alle concessioni di aree e loculi cimiteriali e ossari
- 58 Divieto di trasferimento di salme

CAPO II - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

- 59 Atto di concessione
- 60 Durata delle concessioni
- 61 Concessioni in perpetuità
- 62 Tariffa delle concessioni
- 63 Ordine di assegnazione di loculi ed ossari ai richiedenti e lapidi commemorative
- 64 Tumulazioni provvisorie
- 65 Lapidi commemorative e cenotafi
- 66 Rinnovo concessioni

CAPO III - DIRITTO ALL'USO

- 67 venti diritto all'uso della tomba di famiglia
- 68 Ammissione alla tumulazione in loculi cimiteriali
- 69 Divieto di cessione delle concessioni

CAPO IV - MANUTENZIONE

- 70 Autorizzazione ad eseguire i lavori
- 71 Doveri in ordine alla manutenzione
- 72 Responsabilità per danni

CAPO V - DECADENZA DELLE CONCESSIONI

- 73 Cause di decadenza
- 74 Procedimento per la pronunzia della decadenza

CAPO VI - NORME TRANSITORIE

- 75 Censimento delle concessioni in atto
- 76 Regolarizzazione delle concessioni in atto
- 77 Procedura per la regolarizzazione della concessione
- 78 Tariffe e corrispettivi in vigore

TITOLO IV - NORME FINALI

- 79 Sanzioni
- 80 Individuazione delle unità organizzative.
- 81 Termine per la conclusione dei procedimenti.
- 82 Entrata in vigore.
- 83 Pubblicità del regolamento
- 84 Abrogazione di precedenti disposizioni.

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la polizia mortuaria e cimiteriale nonché la concessione in uso, a privati ed a enti:

- a) di aree cimiteriali per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività, ovvero per impiantare campi di inumazione per famiglie e collettività;
- a) b) di loculi cimiteriali ed ossari.

Art. 2 – Normativa applicabile

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- b) il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed aggiunte;
- c) il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) il D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"; nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

TITOLO II POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

CAPO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 3 – Periodo di osservazione

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 4 – Contenuto del feretro

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 5 – Caratteristiche del feretro

I feretri da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione devono essere di legno massiccio ed avere le pareti con uno spessore non inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe di famiglia, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 millimetri, se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di tre centimetri. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa metallica col nome, cognome data di nascita e di morte del

defunto. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento. Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 6 - Spese

Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 7 – Modalità del trasporto

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

Art. 8 – Autorizzazione del Sindaco

Il trasporto di un cadavere, dei resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 9 – Morte per malattie infettive. Radioattività

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni stabilite per le tumulazioni, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Coordinatore Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 8 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele, che , caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore Sanitario. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nei successivi articoli, quando si tratti di malattie infettive-diffusive di cui all'elenco citato nel primo capoverso. Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Coordinatore Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 10 – Cortei funebri

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose. I

cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 11 – Trasporto di ceneri

Il trasporto di un cadavere in un altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso. Al rilascio del decreto di autorizzazione è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui al precedente comma non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

Art. 12 – Trasporto di resti mortali

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 13 – Ingresso di salma nel territorio comunale

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero il permesso di sepoltura di cui al seguente art. 47. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Coordinatore Sanitario della U.L.S.S.

Art. 14 – Trasporto di salma fuori dal Comune

Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune per via ordinaria dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, ovvero dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 15 – Trasporto di salma da e per l'estero

Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano, fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da Comune a Comune, le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso un eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della

Città del Vaticano si richiama la Convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con

R.D. 16 giugno 1938, n. 1055. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 16 - Percorso

Tanto nei casi degli articoli precedenti quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre, deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

CAPO III INUMAZIONI

Art. 17 – Campi comuni ed ordine di utilizzo delle fosse

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto o al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e procedendo successivamente fila per fila senza soluzione di continuità. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione. E' stretto dovere degli addetti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni, l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e fra fossa e fossa, rifiutando qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali. Quando con tale ordine siasi occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempreché queste durino da dieci anni, come accenna l'art. 27. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari, ed i legnami smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del decreto ministeriale 26/6/2000 n. 219.

Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la tumulazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria.

Art. 18 – Individuazione delle fosse

Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.

Art. 19 – Caratteristiche e misure delle fosse

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazione di cadaveri di persona di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più

profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente comma.

Art. 20 – Caratteristiche del feretro

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalla altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con mastice idoneo. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 21 – Divieto di rimozione dei cadaveri dalla cassa

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 22 – Ornamenti sulle sepolture ad inumazione

Tanto sulle sepolture private ad inumazione quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché colle radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio competente. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria. Sulle fosse ad inumazione è altresì permesso il collocamento di croci e monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate consentite previo pagamento della relativa tariffa, fissata dalla Giunta Comunale.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età e condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti

e ricordi di loro spettanza. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune

CAPO IV TUMULAZIONI

Art. 23 – Casi di tumulazione

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe loculi individuali;
- c) blocchi di loculi ad uso di tomba di famiglia per la tumulazione delle salme, nei limiti e nei modi indicati dal titolo III del presente regolamento.

Art. 24 – Cassa per la tumulazione

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 24 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del presente regolamento.

Art. 25 – Divieto di riduzione di cadavere

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. Il responsabile del servizio o il custode sono tenuti a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni sospette di integrare il reato di vilipendio di cadavere di cui all'art. 410 c.p.

Art. 26 - Decorazioni

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 – Esumazioni ordinarie e straordinarie

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento od alla scadenza della concessione, se trattasi di sepoltura privata. Le seconde allorché , qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o dal Sindaco per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate. Dovendosi procedere ad esumazioni ordinarie, si darà notizia con raccomandata ai congiunti della salma della data e dell'ora in cui l'esumazione sarà eseguita, sì da dare ai medesimi la possibilità di assistervi. Qualora gli Uffici non possano risalire, a

mezzo di ricerche adeguate, alle generalità o all'attuale residenza o domicilio dei familiari, si provvederà all'esumazione dopo esposizione, per la durata di giorni 30, di apposito avviso all'interno del cimitero interessato. E' proibita l'esumazione straordinaria del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Coordinatore sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. In ogni caso dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

Art. 28 – Procedimento per le esumazioni ordinarie

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, semprechè coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per deporle in ossari individuali avuti in concessione dal Comune secondo le norme del successivo titolo III. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 12. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 29 – Procedimento per le esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario della U.S.S.L. e del custode dei cimitero. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie. In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito in apposito locale all'interno del blocco-servizi a cura del custode del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 30 – Estumulazioni ordinarie e straordinarie

Per le estumulazioni ordinarie e straordinarie si osservano le norme previste dalla L. R. 4 marzo 2010, n. 18 e specificatamente l'art. 40 "Estumulazioni:

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie, ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'azienda ULSS.

Sono altresì consentite le estumulazioni relative al trasferimento di un feretro dalla sua sistemazione provvisoria a quella definitiva, ai sensi dell'art.64 del presente Regolamento.

Art. 31 – Procedimento per le estumulazioni

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel presente Regolamento. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata

praticata nella cassa metallica mediante un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

Art. 32 – Controlli preliminari alle esumazioni ed estumulazioni

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sali di ammonio quaternario; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l'esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con sali di ammonio e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con idoneo disinfettante. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno utilizzare in caso di bisogno i sali di ammonio quaternario e vestire indumenti idonei allo scopo quali tute, occhiali, guanti, mascherine, calzari, il tutto a perdere.

Art. 33 - Spese

Nei casi di inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni di salme, aperture e chiusure di ossari per conto ed interesse di privati saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale stabilite dalla Giunta comunale.

CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 34 – Condizioni per la cremazione

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione di uno dei seguenti documenti:

- a) Estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b) Atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile.
- c) Certificato in carta libera del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 35 – Spese

Le spese per la cremazione di defunti aventi l'ultima residenza nel Comune sono a carico del Comune medesimo soltanto per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per cui vi sia disinteresse da parte dei familiari; il servizio è a pagamento negli altri casi, ai sensi del D.L. 392/2000 conv. in L.26/2001, con le tariffe stabilite da apposita Deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 36 – Caratteristiche e contenuto delle urne cinerarie

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto le cui ceneri contengono. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto o, in mancanza, in un loculo ossario. Le dimensioni massime di suddette urne sono le seguenti: h. cm. 35 x largh. cm. 25 x prof. cm. 25.

Art. 37 – Conservazione delle urne cinerarie

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione. Possono altresì essere deposte nei templi, purchè in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

Art. 38 - Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del Coordinatore Sanitario, della scheda di morte. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934 n. 1265.

Art. 39 - Imbalsamazione

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Coordinatore Sanitario dell'Unità Socio Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un Medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del Medico curante e del Medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 20 è eseguito dal Coordinatore Sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma dell'art. 6 e del capo VIII D.Lgs. 17/3/1995

CAPO VII
ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI
CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO

Art. 40 – Cimiteri Comunali

I Cimiteri comunali sono in numero di tre e sono siti rispettivamente in Pianiga Capoluogo e nelle frazioni di Cazzago e Rivale/Mellaredo.

Art. 41 – Struttura del cimitero

Ciascun cimitero comprende:

- a) un'area destinata ai campi di inumazione;
- b) un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) un “blocco-servizi” comprendente locali idonei a fungere da camera mortuaria, deposito di osservazione, servizi per il pubblico e gli operatori cimiteriali;
- d) una cappella;
- e) un ossario;
- f) un edificio (colombario) per raccogliere i resti mortali e le urne cinerarie.

Art. 42 – Servizio di custodia

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato direttamente dall'Amministrazione Comunale o in appalto a ditta esterna, regolamentato da apposito capitolato.

Art. 43 – Responsabile del servizio di custodia

Il responsabile del servizio: a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; b) tiene aggiornato l'apposito registro dall'art. 52 del D.P.R. di cui sopra; c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 44 – Mansioni del custode

Il custode del cimitero:

- a) ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285;
- b) assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
- c) coadiuva il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati;
- d) si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- f) esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi la regolazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo

- sgombro della neve dal suolo viabile, valendosi anche dell'opera degli inservienti semprechè ciò sia conciliabile con la regolarità del servizio speciale a questi affidato;
- g) impedirà che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- h) si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media mortalità giornaliera.

Art. 45 – Addetti al servizio

Speciale incarico degli addetti è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri. Essi dovranno perciò scavare le fosse, ricevere i cadaveri alle porte del cimitero, trasportarli al luogo di tumulazione, calarli nelle fosse o deporli nelle celle murali, riempire le fosse, visitarle frequentemente riparando i cedimenti e otturando le screpolature che si riscontrassero nel terreno, esumare e trasportare le salme di cui fosse ordinato il collocamento in altro sito, prestare opera nelle cremazioni, autopsie e disinfezioni e compiere altri simili servizi. Collaborano nella vigilanza per la sicurezza e buona conservazione di quanto esiste nel cimitero. Gli addetti sono al servizio esclusivo del Comune; quindi il tempo che loro sopravanza dalle suaccennate occupazioni dovrà da essi impiegarsi nel servizio di pulizia del cimitero e sue dipendenze interne ed esterne, secondo gli ordini che riceveranno dall'Ufficio Tecnico LL.PP. I medesimi, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi che loro saranno somministrati dal Comune.

Art. 46 – Dipendenza funzionale degli addetti

Il personale di direzione e servizio del cimitero urbano dipenderà amministrativamente:

- a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, i viali, sentieri, spazi ecc.;
- b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri e per i servizi funebri.

Art. 47 – Permesso di sepoltura

Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dai competenti uffici comunali ed indicante le generalità del defunto ed il loculo, la tomba di famiglia ovvero la fossa dove andrà sepolto. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere temporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora siasi ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà indicata nell'accennata autorizzazione. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente ovvero quando sia fatta opposizione, finchè il richiedente non abbia dimostrato il suo diritto o sia rimossa l'opposizione. Per l'ammissione nei cimiteri dell'Ente si osservano le norme di cui all'art. 50 del D.P.R. n. 285/1990 e la L.R. 4 marzo 2010, n. 18: "Nei cimiteri dell'Ente devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- I cadaveri delle persone morte fuori del Comune ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Pianiga e morte fuori di esso, ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
- I resti mortali delle persone sopraelencate;
- I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Pianiga, ma aventi il coniuge, il convivente o i parenti fino al 2° grado di parentela, ascendenti e discendenti nonché collaterali, sepolti in un cimitero del Comune (per convivente si intende persona appartenente alla stessa famiglia anagrafica del defunto);

- I cadaveri delle persone non residenti nel Comune di Pianiga, ma aventi, al momento del decesso, il coniuge o i parenti fino al 2° grado di parentela, ascendenti e discendenti nonché collaterali, residenti nel Comune di Pianiga;
- I cadaveri delle persone decedute in case di riposo od altri istituti dove per legge erano residenti, ma aventi antecedentemente a questo, la residenza nel Comune di Pianiga”.

CAPO VIII POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 48 – Apertura al pubblico

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 49 – Ingresso nel cimitero

Le vetture, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo, potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini di età inferiore ai 6 anni se non accompagnati per mano da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 50 – Manutenzione di viali e sentieri

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario. Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 51 – Manutenzione di tombe, lapidi, croci, cippi

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, saranno ritirati a cura del custode per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 52 – Ornamenti indecorosi o pericolanti

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 53 – Contegno all'interno del cimitero

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito

di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

TITOLO III – CONCESSIONI A PRIVATI DI AREE, LOCULI E OSSARI E LAPIDI COMMEMORATIVE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 54 –Regime delle aree cimiteriali, dei loculi e degli ossari e delle lapidi commemorative

Le aree, i loculi e gli ossari e le lapidi commemorative oggetto di concessione di cui al presente capo sono soggette al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui al presente regolamento.

Art. 55 -Aree soggette a concessione. Blocchi di loculi ad uso di tomba di famiglia

Le concessioni di aree cimiteriali per la costruzione di tombe di famiglia di cui al presente titolo sono limitate ai lotti indicati nelle planimetrie di ciascun cimitero comunale, agli atti del Comune. Le costruzioni sopra dette aree dovranno essere eseguite direttamente dai privati concessionari, previo ottenimento delle necessarie concessioni/autorizzazioni. Dette sepolture private non dovranno essere comunicanti con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima del suo uso, la costruzione dovrà essere collaudata dal Comune. Il Comune ha altresì facoltà, nei cimiteri ove non vi siano aree disponibili, di concedere ai privati che lo richiedano blocchi di loculi, in numero minimo di sei, affinché siano utilizzati come tomba di famiglia. Detti blocchi di loculi dovranno essere individuati dalle planimetrie dei singoli cimiteri. Ad essi, con particolare riguardo alla durata, agli obblighi del concessionario e alle cause di decadenza, si applicano le norme sulle tombe di famiglia dettate dal presente regolamento. E' possibile concedere ai privati che lo richiedano nel cimitero comunale di Rivale/Mellaredo nell'area a Nord, versante ovest, seconda fila, porzione di complessivi n. 3 loculi interrati della stessa colonna per tombe di famiglia.

Art. 56 - Loculi ed ossari soggetti a concessione e lapidi commemorative.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi e gli ossari di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili e lapidi commemorative.

Art. 57 - Limiti alle concessioni di aree e loculi cimiteriali e ossari

La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a) alle famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune e che non abbiano già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione di area cimiteriale;
- b) ad enti e comunità su richiesta da esaminarsi da parte della Giunta Comunale.

Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità: in tal caso dall'atto di concessione dovranno risultare le rispettive quote di manutenzione e la responsabilità solidale. La concessione di loculi cimiteriali e ossari in applicazione del presente regolamento è ammessa solo per la tumulazione di persone decedute ed è limitata alle famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune di Pianiga. Le eventuali richieste di altri soggetti o le richieste relative a salme già tumulate in altro cimitero dovranno essere motivate e saranno esaminate dal Sindaco tenuto conto

della disponibilità di loculi ed ossari.

Art. 58 – Divieto di trasferimento di salme

Non è ammesso il trasferimento di salma da un loculo ad un altro all'interno del medesimo Cimitero, salva deroga motivata concessa dal Sindaco.

CAPO II PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 59 – Atto di concessione

Le concessioni cimiteriali devono risultare da atto scritto e sono fatte, a seguito di domanda:

- a) per le aree cimiteriali, con atto pubblico o scrittura privata autenticata ricevute dal Segretario Comunale;
- b) con scrittura privata non autenticata, per le concessioni di loculi ed ossari e lapidi commemorative. Le spese contrattuali sono a carico del concessionario.

Art. 60 - Durata delle concessioni.

Le concessioni di aree cimiteriali e di blocchi di loculi ai sensi dell'art. 54, comma 5, sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99. Le concessioni di loculi cimiteriali ed ossari sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 30. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 66, così come nel caso di estumulazione prima della scadenza del periodo trentennale della salma/dei resti per cui il loculo/l'ossario sono stati concessi, le aree, i loculi e gli ossari torneranno nella piena disponibilità del comune, e le opere costruite sulle prime saranno acquisite al patrimonio comunale. I resti mortali saranno fatti riporre nell'ossario comune, salva la facoltà agli eredi di collocarli in speciali ossari individuali avuti in concessione ai sensi del presente titolo. Le concessioni delle lapidi commemorative sono sempre temporanee ed hanno la durata di 10 (dieci) anni. Qualora il concessionario faccia richiesta di estumulazione prima della scadenza del periodo trentennale, per la cremazione della salma/resti mortali della persona per cui il loculo è stato concesso, lo stesso loculo, se riutilizzato per la tumulazione delle ceneri del suddetto, potrà essere occupato dal feretro del/della coniuge, degli ascendenti e discendenti fino al 2° grado.

Art. 61 – Concessioni in perpetuità

Le concessioni di loculi già fatte in perpetuità si intendono decadute ove la salma per la quale il loculo fu concesso venga estumulata. In tal caso il loculo torna nella piena disponibilità del Comune, salva al concessionario o ai suoi eredi e aventi causa la facoltà di rinnovare la concessione del medesimo loculo ai sensi dell'art. 59, versando al Comune un corrispettivo inferiore alla tariffa in vigore al momento del rinnovo, proporzionale alla durata della precedente concessione. Tali minorazioni della tariffa dovranno essere fissate con apposito atto della Giunta Comunale entro 30 gg dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 62 – Tariffa delle concessioni

Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della stipula della concessione.

Art. 63 -Ordine di assegnazione di loculi e ossari ai richiedenti e lapidi commemorative

I loculi e gli ossari sono assegnati seguendo l'ordine progressivo delle colonne, ed all'interno di queste ultime dall'alto verso il basso, in base alla data di morte della salma da tumulare e alla data della richiesta per la riduzione in ossario. Tale criterio vale sia per i loculi di nuova costruzione sia per i loculi esistenti e tornati a disposizione del Comune, con precedenza di questi ultimi. Non è consentito per alcun motivo alterare l'ordine di assegnazione dei loculi e degli ossari, tranne per i familiari residenti nel comune di Pianiga con gravi problemi di disabilità comprovata da certificato medico attestante la patologia della stessa, ai quali è possibile concedere loculi e ossari in posizioni agibili, nelle prime file a terra degli stessi seguendo l'ordine delle colonne da sinistra verso destra. Il richiedente che rifiuti il loculo o l'ossario assegnato in base all'ordine di cui ai commi precedenti non potrà ottenere un altro loculo/ossario per la medesima salma/resti nel medesimo cimitero. Le lapidi commemorative devono seguire lo stesso ordine di assegnazione dei loculi e ossari seguendo l'ordine progressivo di colonne e all'interno di queste ultime dall'alto verso il basso in base alla data della richiesta di apposizione.

Art. 64 – Tumulazioni provvisorie

Nei casi di temporanea mancanza di loculi disponibili, qualora il richiedente non opti per l'inumazione della salma o la tumulazione di essa in altro cimitero comunale che presenti loculi disponibili, potrà, su domanda, essere autorizzato dal Sindaco alla tumulazione provvisoria in tomba di famiglia di cui sia titolare un terzo, il quale dovrà sottoscrivere congiuntamente al richiedente la domanda di cui sopra, in segno di accettazione. L'autorizzazione del Sindaco è concessa alle seguenti condizioni:

- a) che il richiedente faccia contemporaneamente richiesta di concessione di loculo nel cimitero di cui trattasi, versando un acconto sulla tariffa fissata dalla Giunta Comunale nel medesimo atto di cui all'art. 60, ultimo comma, del presente regolamento;
- b) Che il richiedente autorizzi il Comune ad effettuare, non appena il loculo assegnato sia disponibile, l'estumulazione dalla sistemazione provvisoria e la successiva tumulazione, accollandosi ogni spesa relativa alle dette operazioni. Qualora il richiedente rifiuti il loculo assegnato, si applicherà l'art. 63, quarto comma, del presente regolamento. Il contratto di concessione verrà stipulato al momento della definitiva tumulazione nel loculo assegnato.

Art. 65 – Lapidi commemorative e cenotafi.

Non è consentita la concessione ad uso di cenotafio. A ricordo di persone sepolte in altri Cimiteri può essere consentito agli interessati apporre una lapide commemorativa nei luoghi dei cimiteri comunali a ciò destinati assegnati in concessione amministrativa su istanza degli interessati e previo pagamento di idoneo canone indicato nel tariffario vigente al momento della domanda. All'interno delle tombe di famiglie la collocazione di lapidi commemorative non è oggetto di specifica concessione. La posa delle lapidi commemorative deve essere preventivamente autorizzata dal Responsabile del Servizio e dovrà avvenire a cura e spese del richiedente. Le targhe commemorative devono essere in marmo e devono contenere i seguenti elementi: nome e cognome, data di nascita e di morte e foto del defunto. Le dimensioni non potranno superare le seguenti misure cm. 45X30.

Art. 66 - Rinnovo delle concessioni.

I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco. L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Responsabile del servizio con apposito atto motivato da notificare al richiedente. Il rinnovo della concessione: a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento; b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata

alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni. Il rinnovo delle targhe commemorative potrà avvenire su richiesta del concessionario, almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza; in caso contrario le lapidi verranno rimosse come anche nel caso di morte del richiedente.

CAPO III DIRITTO ALL'USO

Art. 67 – Aveni diritto all'uso della tomba di famiglia

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario e della sua famiglia secondo la discendenza *jure sanguinis* in linea retta dal primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti. Solo il concessionario di origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione. Allo stesso modo può porre ulteriori limitazioni al diritto di sepoltura. I titolari per successione devono, entro un anno, designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla successione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari. In difetto di tale adempimento, provvede alla designazione il Sindaco. Il titolare della concessione che si trasferisce, deve comunicare la variazione di residenza all'apposito ufficio comunale. Nella concessione di area a collettività il diritto di sepoltura è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro. Può altresì essere consentita, su documentata e motivata richiesta del concessionario, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con lui conviventi per almeno 5 anni, nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemeritenze nei confronti del concessionario. L'autorizzazione sarà concessa con provvedimento del Sindaco.

Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del primo concessionario, il diritto di seppellimento fra i titolari di tomba di famiglia è dato dall'ordine di premorienza. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 68 - Ammissione alla tumulazione in loculi e ossari cimiteriali

Nei loculi sono ammesse le salme delle persone che risultino dall'atto di concessione. I loculi possono contenere un solo feretro, ed il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale è stata fatta la concessione. In ogni loculo, sempre che sia già tumulato un feretro, possono essere collocate, finchè lo spazio lo permette, una o più cassette di resti ossei e/o urne cinerarie, per consentire l'avvicinarsi alla salma ivi tumulata di resti mortali e/o ceneri di congiunti, ascendenti e discendenti fino al 2° grado. Negli ossari sono ammesse le cassette di resti ossei e/o le urne cinerarie delle persone che risultino dall'atto di concessione, nonché i resti e/o ceneri del/della coniuge, degli ascendenti e discendenti fino al 2° grado delle suddette.

Art. 69 - Divieto di cessione delle concessioni

E' vietata la cessione delle concessioni tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune, senza alcun rimborso da parte dell'Ente, salvo quanto stabilito dall'art. 74 comma 3.

CAPO IV MANUTENZIONE

Art. 70 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta concessione o autorizzazione edilizia da parte dei competenti uffici comunali.

Art. 71 - Doveri in ordine alla manutenzione.

Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle sepolture e delle eventuali opere aggiuntive, nonché ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi. In caso di inadempienza a tali obblighi, il Responsabile del Servizio potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Art. 72 – Responsabilità per danni

Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

CAPO V DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 73 - Cause di decadenza.

La decadenza delle concessioni di aree cimiteriali può avere luogo:

- a) Nel caso in cui il concessionario non dia corso alla realizzazione delle opere nei termini previsti dall'atto di concessione e successive eventuali proroghe;
- b) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria. La decadenza delle concessioni di loculi e ossari può avere luogo per l'ipotesi indicata sub b) del precedente comma.

Art. 74 – Procedimento per la pronunzia della decadenza

La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere e le manutenzioni entro un ragionevole termine, sarà dichiarata con atto motivato dal Responsabile del Servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili. Con lo stesso atto sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione. Nel caso di decadenza dalla concessione di area cimiteriale per la causa indicata sub a) del precedente articolo, saranno rimborsati al concessionario soltanto i due terzi del corrispettivo globale della concessione versato, con esclusione di qualsiasi spesa contrattuale o per l'esecuzione di eventuali lavori. In caso di decadenza per la causa descritta sub b) nulla è dovuto ai concessionari, i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie. Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del responsabile del servizio sanitario della U.L.S.S. Per lo scopo, nella diffida di cui al precedente comma 1, dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le eventuali estumulazioni, con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione. Nella medesima diffida dovrà essere disposto il rimborso di cui al comma terzo.

CAPO VI NORME TRANSITORIE

Art. 75 - Censimento delle concessioni in atto.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento l'Ufficio comunale curerà la raccolta di tutte le concessioni in atto, provvedendo ad inserire i dati in appositi archivi cartacei e/o informatici;

Art. 76 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, potranno essere regolarizzate entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine, l'Ufficio comunale notificherà , agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.

Art. 77 - Procedura per la regolarizzazione delle concessione.

Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare, alla domanda di cui al precedente articolo 74, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'Ufficio di ragioneria. La concessione in sanatoria sarà fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione con decorrenza dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.

Art. 78 – Tariffe e corrispettivi in vigore

Fino a nuova determinazione della Giunta Comunale si intendono confermati i corrispettivi in vigore relativi alle concessioni di loculi, blocchi di loculi, ossari ed aree cimiteriali, nonché le tariffe relative alle operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, apertura e chiusura di loculi ed ossari ecc.

TITOLO IV - NORME FINALI

Art. 79 -Sanzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli art. 338, 339, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 80 - Individuazione delle unità organizzative.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate dal Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, cui si rinvia.

Art. 81 - Termine per la conclusione dei procedimenti.

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, vengono fissati dal Regolamento Comunale per la disciplina dei procedimenti amministrativi, cui si rinvia.

Art. 82 -Entrata in vigore.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data in cui la deliberazione di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.

Art. 83 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici cui è affidato il servizio.

Art. 84 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.